



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

**INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E AMBIENTE**

**Iter procedurale
per la Bonifica**

ITA

Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura della Dott.ssa Claudia D'Avino.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferrà, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. marzo 2017

Indice

Premessa	pag 04
1. Normativa Nazionale	pag 08
2. Regione Campania: il Piano Regionale di Bonifica	pag 25
2.1 Stato di avanzamento siti dell' Anagrafe del PRB 2005	pag 29
2.2 Stato di avanzamento siti del Censimento del PRB 2005	pag 32
2.3 Interventi pubblici già realizzati in attuazione del PRB 2005	pag 35
2.3.1 Punto 1	pag 35
2.3.2 Punti 2-3	pag 36
2.4 Impegni istituzionali già assunti	pag 40
2.4.1 Accordo di programma quadro per l'attuazione della bonifica dell'area industriale di bagno	pag 40
2.4.2 Accordo di Programma di Napoli Orientale	pag 41
2.4.3 Accordo di programma Quadro Bagnoli-Piombino	pag 45
3. Iter Amministrativo dalla Caratterizzazione all'Analisi di Rischio e Messa in Sicurezza fino alla Bonifica	pag 47
3.1 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.152/06	pag 47
3.1.1 Analisi di Rischio	pag 48
3.1.2 Messa in sicurezza operativa (MISE)	pag 51
3.1.3 Responsabilità del Procedimento ed articolazione della progettazione	pag 52

3.2 Iter procedurale a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione	pag 53
3.3 Comunicazione misure di prevenzione	pag 55
3.4 Indagine preliminare	pag 57
3.5 Presentazione del Piano di Caratterizzazione	pag 62
3.6 Analisi di Rischio	pag 62
3.7 Programma di Monitoraggio	pag 63
3.8 Progetto di Bonifica	pag 64
3.9 Certificazione di avvenuta bonifica	pag 67
4. Riscontro di eventi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06	pag 68
4.1 Rischio immediato per la salute e per l'ambiente	pag 68
5. Iter tecnico-amministrativo per aree contaminate di ridotte dimensioni (art.249 D.Lgs 152/2006)	pag 69
5.1 Procedure amministrative	pag 69
5.2 Procedure Tecniche e Operative	pag 71
5.2.1 Attività di Messa in sicurezza d'urgenza	pag 71
5.2.2 Caratterizzazione del sito	pag 72
5.2.3 Analisi di rischio sito-specifica	pag 72
5.2.4 Bonifica	pag 73
6. Aree Vaste	pag 74

7. I siti di interesse nazionale in Campania	pag 77
7.1 Premessa normativa	pag 77
7.1.1 Iter Procedurale semplificato	pag 83
7.2 Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano	pag 86
7.3 Aree del Litorale Vesuviano	pag 89
7.4 Bagnoli - Coroglio	pag 91
7.5 Bacino idrografico del fiume Sarno	pag 94
7.6 Pianura	pag 95
7.7 Contenuto del Censimento dei siti potenzialmente contaminati di interesse nazionale (CSPC SIN)	pag 98
7.8 Fonti informative	pag 101
8. Normativa Nazionale	pag 102
9. Normativa Regionale	pag 111

Allegati

Allegato A - Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate	pag 114
Allegato B - indice tipo di un Piano di Caratterizzazione	pag 118

PREMESSA

La bonifica di suoli e siti inquinati, attualmente, rappresenta una delle più rilevanti problematiche per gli interventi di recupero e di risanamento ambientale e riguarda tutto il territorio nazionale.

Con il termine “**sito contaminato**” ci si riferisce ad un'area nella quale, in seguito ad attività umane svolte o in corso, venga accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee.

La bonifica costituisce, pertanto, l'insieme degli interventi su un sito contaminato atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, comunque, a ridurre le concentrazioni delle stesse ad un livello uguale o inferiore ai valori definiti dalla normativa in funzione della destinazione d'uso dei suoli, nonché dell'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle diverse matrici ambientali.

Con l'entrata in vigore del Codice Unico dell'Ambiente, il D.Lgs n. 152/2006 che dedica il Titolo V interamente alla “Bonifica di siti contaminati”, viene abrogata la precedente normativa e la regolamentazione del settore subisce, per alcuni aspetti, una sostanziale revisione. Al pari della normativa precedente, nell'articolato e negli allegati tecnici viene disciplinata la gestione dei siti contaminati tramite la definizione delle competenze, delle procedure, dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e, comunque, per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.

La novità di maggior rilievo riguarda la sostituzione del concetto di Concentrazione Limite Accettabile, presente nella vecchia normativa di cui al D.Lgs. 22/97 e D.M.471/99

e il cui superamento faceva scattare l'obbligo di bonifica, con quelli di **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) e di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)**, in funzione dei quali mutano anche le definizioni di Sito Potenzialmente Contaminato e di Sito Contaminato.

Le **CSC** sono i livelli definiti di contaminazione delle matrici ambientali, il cui superamento identifica un Sito Potenzialmente Contaminato e obbliga a procedere a successivi accertamenti (caratterizzazione ed analisi di rischio). Con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica, vengono determinate le **CSR** che diventano i livelli di accettabilità per il sito indagato. Il loro superamento, pertanto, identifica un Sito Contaminato e fa scattare l'obbligo della bonifica o della messa in sicurezza operativa.

Nel presente elaborato è data un'impostazione gerarchica tra legislazione nazionale, legislazione regionale e atti operativi, tra cui il Piano di Bonifica Regionale e l'iter procedimentale da attuarsi in seguito del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, nonché per aree contaminate di ridotte dimensioni.

Per l'importanza di tale tematica e per la sua complessità si è comunque voluto dare una panoramica Regionale e non solo della Provincia di Napoli, nonché procedure operative e iter amministrativo con la relativa modulistica (convalidata già dall'ARPAC e dalla Regione) per l'attivazione delle procedure di:


1. MISE (Messa In Sicurezza d'Emergenza),
2. caratterizzazione;
3. bonifica.

Si farà riferimento al Piano **Regionale di Bonifica (PRB)**, in quanto punto di partenza per conoscere lo stato di avanzamento delle attività di bonifica oppure le aree già identificate come:

1. aree potenzialmente da bonificare,
2. aree da bonificare,
3. aree già bonificate.

Si informa, infine che con Legge Regionale del 26 maggio 2016 n° 14 la Regione Campania ha disposto il riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e della pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e della bonifica dei siti inquinati in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legge statale. In materia di Bonifiche, tale legge regionale, definisce solo i contenuti del Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB), e demanda ad altro atto l'emanazione delle linee guida procedurali amministrative e tecniche da attuare in tali casi.

A livello grafico, si riportano le aree di Censimento Anagrafico del PRB



1. NORMATIVA NAZIONALE

Di seguito si riportano i concetti essenziali del Testo Unico 152/06 e s.m.i. della Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, mentre nei capitoli successivi saranno descritti le procedure amministrative e tecniche a livello Regionale:

L’Art. 240 riporta tutte le **definizioni** ivi presenti, che si riportano integrali al fine della migliore comprensione del testo. “1. *Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:*

a) **sito**: *l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;*

b) **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**: *i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del DLgs. 152/06. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si a s s u m o n o pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;*

c) **concentrazioni soglia di rischio (CSR)**: *i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del*

D.Lgs. 152/06 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

*d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);*

*e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;*

*f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;..Omissis....*

*i) **misure di prevenzione**: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o*

ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia; ..Omissis....

*m) **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;*

*n) **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;*

*o) **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;*

p) **bonifica**: *l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); ..Omissis....*

s) **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica**: *analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. ..Omissis...."*

Il legislatore ha previsto varie procedure a seconda dell'importanza del sito (SIN), della sua dimensione (ridotte dimensioni), della tipologia di impianto (distributori di rete di carburanti), ma ha voluto fissare in primis un livello generale, che possa permettere a chiunque di sapere la procedura da dover seguire, per cui si riporta **l'art.242** in cui sono indicate le **Procedure operative ed amministrative**

*"1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo **304, comma 2**. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.*

(essendo le Comunicazioni di essenziale importanza soprattutto per la velocità a cui si devono fare e anche individuare a chi inviarle, si riporta l'estratto dell'art. **304. Azione**

di prevenzione c. 2. *L'operatore deve far precedere gli interventi di MIS da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di MIS. Se l'operatore non provvede agli interventi di MIS e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.).¹*

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla

¹ Inviare le comunicazioni ai seguenti Enti:

Comune: Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune interessato: cercate sul sito istituzionale del comune la pec del protocollo;

Città Metropolitana di Napoli: Al Dirigente della Direzione Tutela del Suolo, Bonifica siti - cittametropolitana.na@pec.it;

Regione Campania: Al Dirigente della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema-
dg.05@pec.regione.campania.it;

Prefettura di Napoli: Al Prefetto di Napoli - protocollo.pref.na@pec.interno.it

provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno

2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga

in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da

scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06...Omissis...

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

13. ..Omissis.... Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti",

Le procedure semplificate, non sono dirette solo ai Punti Vendita dei carburanti, ma la Legge permette di identificare anche altre casistiche che possono usufruire delle procedure semplificate, ben descritte nell'**Art. 242-bis. "Procedura semplificata per le operazioni di bonifica"**

"1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di

bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di

concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/06.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.”

A titolo informativo, si annota anche la possibilità di effettuare la bonifica in **siti sottoposti a sequestro** come riportato **nell’art.247**.

“1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.”

Il legislatore ha introdotto, opportunamente, anche l’attuazione di un piano di controlli, svolto dall’ARPAC, durante la procedura di bonifica dal Piano di Caratterizzazione e all’attuazione della bonifica al fine di permettere il confronto dei sistemi di analisi, ma anche l’emissione, da parte della Provincia, della certificazione dell’avvenuta bonifica. Per tale motivo si riporta **l’art. 248 Controlli**

“1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.”

Non solo vi è la procedura di bonifica, le procedure semplificate e quelle per le reti di distribuzione di benzina emanato solo nel 2015, il legislatore conscio della lentezza amministrativa ha voluto indicare già la strada per la bonifica di **Aree contaminate di ridotte dimensioni**, ai sensi **dell'art. 249**

“1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.”

Inoltre è molto interessante conoscere **l'art.252** che determina le competenze e il coordinamento del Ministero all'Ambiente sui **Siti di interesse nazionale**

“1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. *All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, ...Omissis....*
3. *Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.*
4. *La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.*
5. *Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.*

6. *L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*

7. *Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.*

8. *In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.”*

2. REGIONE CAMPANIA: IL PIANO REGIONALE DI BONIFICA

Così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Regione Campania ha emesso il primo Piano Regionale di Bonifica (PRB) nel 2005, aggiornato nel 2010, e attualmente nel 2016 siamo ancora in attesa di un ulteriore aggiornamento. Il Piano Regionale di Bonifica (PRB) è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede a:

1. individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio;
2. definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio;
3. stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.

Nel 2005 la Regione Campania si è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB), predisposto ai sensi del D.Lgs. n.22/97, approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n. 49 del 01.04.05 e successivamente con Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N. Speciale del 09.09.05.

Nel PRB 2005 la Regione Campania aveva provveduto a:

- ✓ istituire l'anagrafe dei siti da bonificare, disciplinandone la gestione e le competenze;

- ✓ definire i criteri e le procedure per l'inserimento di un sito nel censimento dei siti potenzialmente inquinati;
- ✓ definire i criteri e le procedure per l'adozione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata e per il suo
- ✓ aggiornamento periodico e la gestione successiva, in ottemperanza a quanto previsto all'Articolo 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- ✓ definire i criteri per la gestione dei siti inquinati ed indicare procedure per l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all'Articolo 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e all'Articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471;
- ✓ specificare le competenze, già individuate dalla normativa nazionale, dei vari soggetti pubblici e privati e le funzioni che sono chiamati a svolgere per rispondere alle esigenze di Piano;
- ✓ individuare le disposizioni finanziarie a supporto delle attività di bonifica.

Nel mese di aprile del 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.152/06, che nella parte IV detta le nuove norme in materia di gestione di rifiuti e di siti contaminati, abrogando sia il D.Lgs. n.22/97, sia il suo regolamento di attuazione, il D.M. 471/99, in vigore dei quali era stato redatto il predetto PRB. Il D.Lgs. n.152/06 all'art. 199, nel lasciare formalmente invariati i contenuti dei Piani di Bonifica, stabilisce che le Regioni provvedano al loro adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Nel PRB edizione 2005, i siti inquinati e potenzialmente inquinati erano stati raggruppati in due diversi elenchi: l'anagrafe dei siti da bonificare ed il censimento dei siti potenzialmente inquinati.

Erano confluite nell'anagrafe dei siti da bonificare tutte le aree definibili inquinate ai sensi del D.M. 471/99, vale a dire i siti che presentassero livelli di contaminazione o alterazioni chimiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un superamento delle concentrazioni limite accettabili in relazione alla destinazione d'uso del sito.

Erano, invece, confluite nel censimento tutte le aree definibili come potenzialmente inquinate ai sensi del D.M. 471/99, vale a dire i siti dove, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussisteva la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee fossero presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

In considerazione della particolare situazione della Regione Campania, nel censimento erano stati inseriti anche i siti di abbandono incontrollato di rifiuti, sebbene esclusi dal campo di applicazione della normativa.

In totale erano stati inseriti n. 48 siti nell'anagrafe e n. 2551 nel censimento, come riepilogato nella seguente tabella.

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

SITI INSERITI NEL PRB 2005	ANAGRAFE	CENSIMENTO
Attività produttive	33	1548
Discariche	10	237
Altro	5	
Abbandoni incontrollati di rifiuti		766
Totale	48	2551

2.1 Stato di avanzamento siti dell' Anagrafe del PRB 2005

Nell'Anagrafe del Piano Regionale di Bonifica edizione 2005 erano stati inseriti n. 48 siti. Come sarà meglio specificato in seguito, sulla base della normativa all'epoca vigente (D.Lgs. n.22/97 e D.M. 471/99), perché un sito transitasse in anagrafe era sufficiente la dimostrazione del superamento delle concentrazioni limite accettabili (CLA) di cui all'Allegato 1 del D.M. 471/99 in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, anche per un solo parametro e in una sola matrice ambientale. In anagrafe erano presenti, in definitiva, siti per i quali era semplicemente accertato il superamento delle CLA, siti che avevano già avviato le procedure di bonifica con la predisposizione/realizzazione del piano di caratterizzazione, siti che avevano già avviato la predisposizione dei progetti preliminari o definitivi o l'esecuzione degli interventi di bonifica.

Nella seguente tabella, per ciascuno dei siti inseriti nell'anagrafe del PRB 2005, è riportato lo stato di avanzamento degli interventi a settembre 2010.

Codice	Comune	Prov.	Denominazione	Proprietà	Stato 2005	Stato Settembre 2010
4008C502	Avellino	AV	Ex Stabilimento Isochimica	Privata	Indagini preliminari	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
4041C500	Lacedonia	AV	P.V.Carburante Q8 n. 7488	Privata	Indagini preliminari	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
4054C006	Monteforte Irpino	AV	Loc. Torrente Fenestrelle	Pubblica	Indagini preliminari	Indagini preliminari

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

2008C001	Benevento	BN	Discarica Ponte Valentino I	Pubblica	MISE	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente Approvato
2022C500	Ceppaloni	BN	P.V.Carburante IP n. 8335	Privata	MISE	Progetto Definitivo di Bonifica Eseguito
2024C500	Circello	BN	Area pozzo Circello 1	Privata	Piano di caratterizzazione	Bonificato
2025C500	Colle Sannita	BN	Pozzi Castel Pagano 1-2	Privata	MISE	Progetto Definitivo di Bonifica Eseguito/Monitoraggio
2030C500	Foglianise	BN	P.V.Carburante IP Service n. 8082	Privata	Progetto preliminare di bonifica	Bonificato
2052C501	Pietralcina	BN	Pozzi Benevento 1 Sud	Privata	Piano di caratterizzazione	Bonificato
2064C500	S. Marco dei Cavoti	BN	Area Pozzo Benevento 2	Privata	Piano di caratterizzazione	Bonificato
2064C501	S. Marco dei Cavoti	BN	Centro olio Benevento	Privata	Piano di caratterizzazione	Bonifica in corso
2044C500	Morcone	BN	Piccirillo Loc. Sferacavallo	Privata	Indagini preliminari	Indagini preliminari
2057C001	S. Bartolomeo in Galdo	BN	Discarica Loc. Serra Pastore	Pubblica	Indagini preliminari	Analisi di Rischio Approvata
1015A500	Capua	CE	P.V.Carburante Total Fina n. 1756	Privata	Progetto preliminare di bonifica	Progetto Definitivo di Bonifica Presentato
1088A503	Sessa Aurunca	CE	P.V.Carburante Total FINA n. 1978	Privata	Indagini preliminari	Progetto Preliminare di Bonifica Approvato
1022A018	Caserta	CE	Discarica Ecologica Meridionale	Privata	Indagini preliminari	Piano di caratterizzazione Approvato
1027A502	Castel Voltumo	CE	P.V.Carburante ESSO n. 6905	Privata	Indagini preliminari	Attuazione MISE/Piano di caratterizzazione Eseguito
1049A540	Marcianise	CE	Siemens Mobile Communications S.p.A.	Privata	Indagini preliminari	Rimozione suolo contaminato/ Progetto Preliminare di Bonifica Falda Presentato
1052A500	Mondragone	CE	P.V.Carburante ENI n. 8422	Privata	Piano di caratterizzazione	Attuazione MISE /Piano di caratterizzazione Eseguito
3018A500	Casamarciano	NA	Autostrada Na-Ba A-16 Km 20+200 CICT COOP	Privata	Progetto definitivo di bonifica	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
3025A500 (ex 3025C500)	Castello di Cisterna	NA	P.V.Carburante n. 1138 Total Italia	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto Preliminare di Bonifica Approvato
3049B013	Napoli	NA	Ex Area industriale ILVA ed ETERNIT	Pubblica	Progetto definitivo di bonifica	Bonifica in Corso (Bonificato parte lotto AGL3)
3049C016	Napoli	NA	Piazzale Tecchio	Pubblica	Piano di caratterizzazione	Bonificato

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

3049N000	Napoli	NA	Mercurio S.r.l. Ex Deposito Eni di Napoli	Privata	Progetto definitivo di bonifica	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
3049N003	Napoli	NA	Agip Petroli Deposito Costiero S.p.A	Privata	Indagini preliminari	Progetto Preliminare di Bonifica Approvato
3049N004	Napoli	NA	Deposito BENIT	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto di Messa in Sicurezza Operativa Approvato
3049N006	Napoli	NA	KRC Stabilimento	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
3049N009	Napoli	NA	Centrale Tirreno Power	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto Definitivo di Bonifica Presentato
3049N022	Napoli	NA	ICMI Industria Cantieri Metallurgici Italiana	Privata	Indagini preliminari	Progetto Definitivo di Bonifica Approvato
3083V500	Torre Annunziata	NA	Apremare Area Ex Deriver	Privata	Indagini preliminari	Progetto Preliminare di Bonifica Approvato
3060A010	Pozzuoli	NA	Ex Deposito Pol	Pubblica	Indagini preliminari	Piano di caratterizzazione Eseguito
3023C526**	Casoria	NA	Metrofim	Privata	Indagini preliminari	Rimozione suolo contaminato/Progetto MISE falda Presentato
3001A013	Acerra	NA	Loc. Calabricito	Privata	Indagini preliminari	Piano di caratterizzazione Approvato/ Piano rimozione rifiuti
3042A500 (ex 3042C500)	Mariglianella	NA	Ex Deposito Fitofarmaci "Agrimonda"	Privata	Indagini preliminari	Attuazione MISE
3043A016 (ex 3043C016)	Marigliano	NA	Loc. Via Lagniuolo	Privata	Indagini preliminari	Indagini preliminari
3049N005	Napoli	NA	Esso Deposito Carburanti	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto operativo di bonifica presentato
3049N008	Napoli	NA	Magnaghi Aerospace S.p.A.	Privata	Piano di caratterizzazione	Analisi di Rischio presentata/ Attuazione MISE
3049N021	Napoli	NA	Whirlpool	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto preliminare di Bonifica presentato
3075A004 (ex 3075C004)	S. Vitaliano	NA	Loc. San Vitaliano	Privata	Indagini preliminari	Indagini preliminari
3083V502	Torre Annunziata	NA	Pompei Tech World (Ex Vega Tecnotubi)	Privata	Piano di caratterizzazione	Piano di caratterizzazione Eseguito/Monitoraggio falda
5099C500	Pontecagnano	SA	P.V.Carburante Q8	Privata	Indagini preliminari	Bonificato
5154C500	Vallo della Lucania	SA	P.V.Carburante Q8 n. 7986	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto Definitivo di Bonifica Eseguito
5056C002	Giffoni Valle Piana	SA	Ex Discarica "La Marca"	Privata	Piano di caratterizzazione	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente Approvato

2.2 Stato di avanzamento siti del Censimento del PRB 2005

Il censimento dei siti potenzialmente inquinati del PRB 2005 è stato condotto dall'ARPAC, ai sensi del D.M. 16 maggio 1989 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.22/97 e dal D.M. 471/99. Per questa ragione, nel censimento erano presenti siti per i quali non era stato ancora accertato il superamento delle CLA, ma che, ai sensi delle citate normative, erano considerati potenzialmente inquinati, quali ad esempio, attività produttive dismesse, discariche autorizzate, attività produttive con specifici cicli di lavorazione, impianti di trattamento rifiuti, aziende a rischio di incidente rilevante, cave abbandonate etc.

Nel censimento erano stati altresì inclusi gli abbandoni incontrollati di rifiuti e le discariche abusive. Sulla base della normativa allora vigente, l'inserimento di un sito nel censimento comportava l'obbligo di procedere ad effettuare indagini per la caratterizzazione della effettiva condizione di inquinamento del sito.

Di seguito si riporta la suddivisione dei 2551 siti censiti nel PRB 2005:

1. n. 520 siti fanno registrare uno stato di avanzamento degli interventi a settembre 2010 (vedasi Allegato 1 del PRB 2012);
2. n. 707 siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), per i quali non risultano attivate le procedure, sono stati inseriti nel Piano nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati di interesse nazionale (CSPC SIN) anno 2012;
3. n. 766 siti di abbandono incontrollato di rifiuti non sono oggetto del Piano sopracitato;

4. n. 558 siti, non ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale e per i quali al 2012 non risulta accertato il superamento delle CSC, (vedasi Allegato 5 del PRB 2012, per i quali siti è il Comune competente che indicherà la necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari).

Nella tabella, di seguito riportata, i siti raggruppati in base allo stato dell'iter procedurale a settembre 2010.

Stato iter procedurale siti del censimento del PRB 2005	
ITER PROCEDURALE	N. SITI
Bonificato	6
Bonifica in corso	3
Analisi di rischio approvata	98
Analisi di rischio presentata	15
Progetto definitivo di bonifica eseguito	3
Progetto definitivo di bonifica approvato	5
Progetto definitivo di bonifica presentato	3

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

Progetto Messa in sicurezza permanente	3
Progetto preliminare di bonifica approvato	2
Progetto preliminare di bonifica presentato	3
Piano di caratterizzazione eseguito	102
Piano di caratterizzazione in corso	7
Piano di caratterizzazione approvato	102
Piano di caratterizzazione presentato	80
Non contaminato	67
Progetto di Messa in sicurezza approvato	1
Messa in sicurezza di emergenza	1
Indagini preliminari eseguite	19
TOTALE	520

2.3 Interventi pubblici già realizzati in attuazione del PRB 2005

Sono stati realizzati i seguenti interventi su aree pubbliche e/o di competenza pubblica inserite nell'edizione 2005 del PRB, divisibili in due filoni principali:

1. esecuzione di indagini preliminari e di interventi di caratterizzazione di discariche pubbliche e/o di competenza pubblica dell'intero territorio regionale inserite nell'anagrafe o nel censimento dei siti potenzialmente inquinati ai sensi del D.M. 471/99;
2. esecuzione di interventi di sub perimetrazione dei SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" e "Aree del Litorale Vesuviano";
3. caratterizzazione e bonifica di aree pubbliche e/o di competenza pubblica ricadenti nella perimetrazione provvisoria dei siti di interesse nazionale.

2.3.1 Punto 1

Con Deliberazione n. 400 del 28.03.06 la Giunta Regionale della Campania ha disposto il finanziamento di interventi consistenti in indagini preliminari, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici e/o di competenza pubblica. A valere su tali risorse in totale sono stati effettuati interventi di caratterizzazione su n. 146 discariche, in particolare:

- ✓ è stato concluso l'intervento di bonifica di Piazzale Tecchio a Napoli;
- ✓ sono state effettuate la rimozione dei rifiuti e la risistemazione a nuova discarica per la ex discarica Macchia Soprana.
- ✓ All'esito della caratterizzazione sono state già inserite nel piano di Bonifica del 2012 n. 98 discariche, in quanto hanno svolto le successive fasi previste dall'iter di bonifica;

- ✓ le restanti n. 48 discariche, in seguito all'esecuzione degli interventi di caratterizzazione:
 - 30 sono risultate potenzialmente contaminate, e sono al momento in attesa dei risultati dell'analisi di rischio o della loro approvazione in sede di Conferenza di Servizi;
 - 18 sono risultate non contaminate.

2.3.2 Punti 2-3

Per il Punto 2, l'ARPAC ha concluso le attività di sub-perimetrazione e aggiornamento censimento dei SIN: Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, Aree del Litorale Vesuviano e Napoli Orientale.

Nella Tabella di seguito sono riportati gli interventi effettuati e gli eventuali interventi da realizzare per il completamento dell'iter procedurale e/o delle azioni di risanamento. Per quanto concerne le attività di caratterizzazione e bonifica, la realizzazione degli interventi individuati è stata affidata in parte ad ARPAC ed in parte alla Società Sviluppo Italia Aree Produttive.

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
 Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

SIN "NAPOLI ORIENTALE"		
INTERVENTO EFFETTUATO	STATO DI AVANZAMENTO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Caratterizzazione Area abbandonata di Via Galileo Ferraris	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Ex Cirio Eurolat	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Agenzia del Demanio	concluso	Bonifica della falda (AQ N.O.)
Caratterizzazione Capannoni industriali Via Pazzigno	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Capannoni industriali Via Murrelle a Pazzigno	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Officine Brin	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Officine e Depositi Ponte dei Francesi	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Impianto di Depurazione di S.Giovanni a Teduccio	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Impianto di Depurazione di Napoli est	concluso	Rimozione suolo n.1 punto di superamento delle CSC Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Motorizzazione Civile	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Caratterizzazione Aree residenziali, sociali ed agricole	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica suoli Bonifica della falda (AP N.O.)
Bonifica Arenili e Fondali S. Giovanni a Teduccio	concluso (1 lotto)	Completamento intervento
SIN "BAGNOLI-COROGLIO"		
INTERVENTO EFFETTUATO	STATO DI AVANZAMENTO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Caratterizzazione delle Aree pubbliche	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Bonifica con misure di sicurezza degli Arenili	concluso (arenili a monte della colmata)	Completamento intervento
Caratterizzazione Sedimenti marini	concluso	Bonifica
Messa in sicurezza della falda	concluso (1 lotto)	Completamento intervento

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

SIN "AREE DEL LITORALE VESUVIANO"		
INTERVENTO EFFETTUATO	STATO DI AVANZAMENTO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Bonifica Arenili Area Marino- Costiera antistante il SIN	concluso	Monitoraggio
Caratterizzazione Fondali Area Marino- Costiera antistante il SIN	concluso	Bonifica sedimenti

SIN "LITORALE DOMITIO FLEGREO ED AGRO AVERSANO"		
INTERVENTO EFFETTUATO	STATO DI AVANZAMENTO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Caratterizzazione Località Sacchi - Marcianise	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex mattatoio di Melito	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex mattatoio di Villaricca	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex mattatoio di Pozzuoli	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex mattatoio di S.Nicola La Strada	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex mattatoio di S.Maria Capua Vetere	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex discarica comunale di Falcoiano del Massico	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Ex discarica comunale di Cellole	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Area Loc. S. Antonio - S.Maria La Fossa	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Regi Lagni	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione Suoli Comune di Acerra	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica delle aree risultate contaminate
Messa in sicurezza della falda di Acerra	concluso (1 lotto)	Bonifica
Caratterizzazione Aree a terra Lagheti di Castelvoturno e Lago Patria	concluso	Analisi di rischio ed eventuale bonifica
Caratterizzazione sedimenti Lagheti di Castelvoturno e Lago Patria	concluso	Bonifica

2.4 Impegni istituzionali già assunti

In aggiunta agli interventi descritti nel paragrafo precedente, negli anni successivi al 2005, gli Enti e le istituzioni preposti hanno assunto una serie di impegni ed iniziative, finalizzati a favorire il risanamento del territorio regionale ed a promuoverne lo sviluppo economico, alcuni dei quali risultano in parte già realizzati e/o finanziati e devono essere portati a completamento, la cui descrizione sintetica è riportata nei paragrafi seguenti.

2.4.1 Accordo di Programma Quadro per l'attuazione della bonifica dell'area industriale di Bagnoli

L'accordo è stato sottoscritto in data 05/07/2007 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Campania, Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 2425/96 e ss.mm.ii., Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli e Bagnolifutura SpA e successivamente approvato con Deliberadi G.R. n.1249 del 13.07.07.

L'Accordo, la cui efficacia era inizialmente subordinata alla stipula dell'APQ Bagnoli-Piombino, successivamente sottoscritto nel dicembre 2007, prevede il finanziamento di Euro 107.380.174,00 per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree ex Ilva ed ex Eternit nel SIN di Bagnoli-Coroglio, a valere su risorse ministeriali di cui alla Legge 388/00, su Fondi POR 2000-2006 e, relativamente alla conservazione degli immobili di archeologia industriale, su risorse di Bagnoli Futura SpA ovvero derivanti da interventi di project financing.

2.4.2 Accordo di Programma di Napoli Orientale

Nel novembre del 2007 è stato sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli ed Autorità Portuale di Napoli, l' "Accordo di Programma per la Definizione degli Interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica delle aree comprese nel SIN di Napoli Orientale".

L'Accordo rappresenta il primo passo concreto volto alla definizione di un percorso certo per pervenire alla messa in sicurezza dell'intero SIN, tramite la realizzazione di un idoneo sistema di confinamento, che impedisca la fuoriuscita verso il mare degli inquinanti presenti nella falda.

L'accelerazione degli interventi di bonifica del sito si rende indispensabile, non solo per gli scopi di tutela della salute e dell'ambiente, ma anche per garantire la competitività del sistema produttivo, consentendo alle aziende presenti di effettuare investimenti in termini di adeguamento tecnologico e mantenimento in sicurezza degli impianti, nonché per arrivare in tempi certi alla riqualificazione ed al riutilizzo delle aree dismesse presenti nel sito.

Con l'Accordo le parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere alla realizzazione del sistema di messa in sicurezza d'emergenza della falda, anticipando le risorse già disponibili o da acquisire, anche tramite le transazioni con i soggetti obbligati titolari di aree interne al sito, che aderiscono all'accordo, e quelle derivanti dalle azioni di rivalsa

e di risarcimento del danno ambientale nei confronti di soggetti obbligati, che non provvedano alle transazioni.

Per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda le parti sottoscrittrici si impegnano a realizzare i seguenti interventi:

- progettazione e realizzazione dell'intervento di confinamento in grado di impedire la fuoriuscita delle acque inquinate verso l'area marino costiera antistante il sito, ad integrazione e completamento dei tratti già progettati da singoli soggetti ed approvati (Autorità Portuale, Tirreno Power);
- progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di collettamento, trattamento e recupero delle acque di falda contaminate.

I soggetti privati obbligati che intendono aderire all'Accordo a loro volta hanno la possibilità di usufruire, attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto transattivo, di una serie di benefici sia di natura procedurale sia di natura economica.

Benefici di natura Procedurale - Operativa per chi aderisce all'Accordo

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, l'Accordo prevede la possibilità di poter beneficiare di una procedura semplificata, di seguito descritta, che consenta di pervenire in tempi certi al riutilizzo delle aree, senza dover attendere la conclusione degli interventi di bonifica.

In sintesi i soggetti obbligati che aderiscono all'Accordo devono:

- definire il Piano di Caratterizzazione sulla base del Protocollo Operativo, redatto da ISPRA, ISS ed ARPAC del 30.01.2008, che consente ai soggetti titolari delle aree di

predisporre le attività pertinenti secondo criteri condivisi, anche in assenza di specifiche autorizzazioni;

- procedere alla esecuzione della caratterizzazione trascorsi 10 giorni dalla data di invio del Piano di Caratterizzazione al MATTM e completarla nei successivi 90 giorni.
- Comunicare con 10 giorni di anticipo all'ARPAC il crono programma delle attività con l'indicazione dei laboratori prescelti per le analisi, che devono essere accreditati SINAL;
- Trasmettere all'ARPAC i risultati della caratterizzazione entro 10 giorni dal completamento delle analisi;
- Presentare i risultati della caratterizzazione al MATTM, per 'approvazione, entro 10 giorni dalla validazione da parte dell'ARPAC.

Qualora, all'esito delle indagini, il sito non risulti inquinato, il Ministero ne dispone la restituzione agli usi legittimi.

Nel caso in cui l'inquinamento riscontrato interessi solo la falda, il soggetto obbligato dovrà presentare al MATTM solo un'indagine sito specifica, svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e dovrà essere verificato, di concerto con gli Enti di Controllo, che non vi sia il superamento dei livelli normativi vigenti di esposizione professionale, ovvero TLV_TWA.

Nel caso in cui, invece, all'esito delle indagini, il sito risulti inquinato sia per i suoli che per la falda, il soggetto obbligato deve presentare al Ministero il solo Progetto di messa in sicurezza e bonifica dei suoli, entro 60 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione, unitamente all'indagine sito specifica di cui al punto precedente. Il

progetto di Bonifica dei suoli deve essere basato sul ricorso alle migliori tecnologie disponibili, a costi sostenibili, individuate preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ e dovrà altresì contenere un'analisi di rischio su base teorica, finalizzata a verificare se i valori residui raggiunti all'asintoto comportino rischi per l'ambiente e per la salute degli operatori e della popolazione; in caso di presenza di rischio, il progetto dovrà prevedere idonee misure di sicurezza e piani di monitoraggio.

A questo punto il soggetto, ai fini del riutilizzo dell'area, dovrà presentare al Comune di Napoli:

- Il Decreto direttoriale di approvazione del Progetto di Bonifica;
- Il Progetto Preliminare di utilizzazione dell'area;
- L'analisi di rischio sito specifica che consenta di valutare i risultati previsti con le attività di bonifica;
- La stima del rischio sanitario ed ambientale associata a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione alla definizione del progetto preliminare di utilizzazione dell'area.

Il Comune di Napoli, sentita l'ISPRA, approverà l'analisi di rischio e fisserà condizioni e limitazioni al fine di garantire, in pendenza del completamento degli interventi di bonifica, che non ci siano rischi per la salute dei lavoratori, che non si creino ostacoli per la bonifica e, più in generale, che non si creino pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

Benefici di natura economica per chi aderisce all'Accordo

Per quanto concerne gli aspetti economici, le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda saranno effettuate dalla parte pubblica, che si impegna a garantire un contributo del 50% del costo delle opere, mentre la restante quota del 50% viene ripartita tra i soggetti privati aderenti all'accordo in funzione della superficie delle proprie aree. In tal modo, i soggetti privati che aderiscono all'Accordo sono liberati definitivamente dall'onere di dover procedere alla messa in sicurezza e bonifica della falda del proprio sito, fermo restando il futuro contributo che, in quota parte, dovranno fornire per la gestione dell'impianto di trattamento delle acque emunte.

2.4.3 Accordo di programma Quadro Bagnoli-Piombino

In data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto un Accordo di Programma Quadro (APQ) per gli interventi di bonifica negli ambiti marino costieri presenti all'interno dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale di "Piombino" e Napoli "Bagnoli-Coroglio" e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture.

L'Accordo costituisce uno strumento utile ad accelerare la risoluzione contestuale delle problematiche ambientali di due diversi SIN, interessati da situazioni di inquinamento aventi la stessa origine, ma caratterizzati da diverse prospettive di sviluppo e riqualificazione economica: il rilancio del tessuto produttivo nel caso di Piombino e quello turistico nel caso di Bagnoli.

Al fine di garantire al massimo il rispetto della vigente legislazione ambientale, l'APQ prevede che tutti gli interventi previsti siano soggetti a forme di controllo integrative rispetto a quelle normalmente esercitate dagli Enti Pubblici preposti, in ragione delle rispettive competenze. A tal fine è prevista l'attivazione da parte di ISPRA, ARPAT, ARPAC, ICRAM ed ISS, di un'apposita struttura sul territorio per verificare le attività di movimentazione, trasporto via mare, trattamento e caratterizzazione finale dei materiali destinati al refluento in strutture conterminare ovvero ad altri utilizzi, nonché l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione VIA.

3. ITER AMMINISTRATIVO DALLA CARATTERIZZAZIONE ALL'ANALISI DI RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA FINO ALLA BONIFICA

3.1 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.152/06

L'introduzione nel nostro scenario normativo del D.Lgs. n.152/06 ha apportato cambiamenti significativi alla disciplina in materia di gestione dei siti contaminati, modificando definizioni, riparto di competenze, iter procedurale, livelli di elaborazione progettuale ed obiettivi da perseguire.

Il Titolo V della parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii., interamente dedicato alla "Bonifica di siti contaminati", è composto da 16 articoli e 5 allegati:

Allegato 1 Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica;

Allegato 2 Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati;

Allegato 3 Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili;

Allegato 4 Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate;

Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

Al pari della normativa precedente, nell'articolato e negli allegati tecnici viene disciplinata la gestione dei siti contaminati tramite la definizione delle competenze, delle procedure, dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni

necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e, comunque, per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Restano esclusi dal campo di applicazione del Titolo V del D.Lgs. n.152 del 2006 l'abbandono di rifiuti, analogamente a quanto già previsto dal D.M. 471 del 1999, e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Di seguito sono descritte sinteticamente le principali novità introdotte dal titolo V della parte IV del D.Lgs. n.152/06 rispetto al D.M. 471/99, che si ripercuotono in maniera più significativa sull'impostazione e sui contenuti dei Piani Regionali di Bonifica.

3.1.1 Analisi di Rischio

DM 471/1999

L'Allegato 1 al D.M. 471 del 1999 conteneva, tra l'altro, le tabelle in cui venivano fissate le **Concentrazioni Limite Accettabili (CLA) per una serie di contaminanti nel suolo e nel sottosuolo, in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti**, nonché le CLA per le acque sotterranee ed i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali. Le CLA indicate nell'Allegato 1 si riferivano a 94 parametri per suolo e sottosuolo ed a 92 parametri per le acque, scelti tra quelli che con maggiore probabilità venivano riscontrati nei siti inquinati, demandando al criterio della "affinità tossicologica" la fissazione di limiti per eventuali ulteriori sostanze non contemplate nelle Tabelle. Affinché scattasse l'obbligo di caratterizzazione e bonifica, era sufficiente

il riscontro del superamento delle CLA anche per un solo parametro ed in una sola matrice ambientale.

La bonifica era definita come l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore alle CLA stabilite per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico. Nel caso in cui, anche con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a costi sopportabili, si fosse dimostrata l'impossibilità a rientrare in detti limiti, il regolamento consentiva il ricorso ad una bonifica con misure di sicurezza che garantisse, comunque, elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria, dimostrati all'applicazione di una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.

D.Lgs. 152/06

Il D.Lgs. n.152 del 2006 sostituisce il concetto di CLA con l'introduzione del concetto di **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e di Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)**, in funzione dei quali mutano anche le definizioni di Sito Potenzialmente Inquinato e di Sito Inquinato.

a **Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** sono quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali (ovvero i limiti tabellari per suolo, sottosuolo ed acque sotterranee riportati nell'Allegato 5 al Titolo V), superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Un sito nel quale si sia verificato il superamento delle CSC è considerato potenzialmente contaminato. La

norma prevede tra l'altro che, nel caso in cui il sito sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumano pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

b **Le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)** sono invece i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione di una procedura di analisi di rischio sito specifica, sulla base dei risultati del Piano di caratterizzazione, che diventano i livelli di accettabilità per quel sito ed il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Un sito inquinato, dunque, è un sito in cui siano stati superati i valori di CSR. La bonifica viene pertanto definita come l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Questi concetti mutano in maniera alquanto radicale l'approccio al problema delle bonifiche.

Conclusioni: Mentre con la normativa precedente era sufficiente il superamento dei limiti tabellari, uguali per tutti i siti, perché scattasse l'obbligo di procedere alla bonifica, con il D.Lgs. n.152 del 2006 gli interventi si attuano solo se, a valle di un'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, si riscontra il superamento di valori che, per

quel determinato sito, rappresentano le concentrazioni soglia di rischio e diventano l'obiettivo da raggiungere con la bonifica.

Con il D.M. 471 del 1999, come dinanzi specificato, lo strumento dell'analisi di rischio rivestiva un ruolo alquanto diverso.

Esso poteva essere applicato in fase di progettazione preliminare nel caso in cui fosse dimostrato che, anche con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed a costi sopportabili, non fosse possibile il raggiungimento delle concentrazioni limite previste dalla normativa.

3.1.2 Messa in sicurezza operativa (MISE)

Mentre con il D.M. 471 del 1999 il superamento dei limiti tabellari faceva comunque scattare l'obbligo di bonifica, con il D.Lgs. n.152 del 2006 viene introdotto il concetto di messa in sicurezza operativa, intesa come l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.

Essi comprendono gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi, devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate. In buona sostanza si stabilisce il principio che, nel caso in cui un sito inquinato sia

interessato dalla presenza di attività in esercizio, gli eventuali interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente possono essere rimandati fino alla dismissione delle attività, fatte salve ovviamente le misure di tutela della salute per i lavoratori presenti sul sito.

3.1.3 Responsabilità del Procedimento ed articolazione della progettazione

Le competenze in materia di siti di interesse nazionale, sia con la normativa precedente sia con quella attuale, restano in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


Per quanto riguarda i siti di interesse locale invece, il D.M. 471 del 1999 prevedeva che l'Autorità competente all'approvazione dei tre elaborati oggetto di un procedimento di bonifica (Piano di Caratterizzazione, Progetto Preliminare e Progetto Definitivo) ed all'emissione del provvedimento di autorizzazione fosse il Comune, a meno che il sito oggetto del procedimento non interessasse il territorio di più comuni, nel qual caso l'Autorità procedente era la Regione.

Con il D.Lgs. n.152 del 2006 , per i siti di interesse locale, l'Autorità procedente è in ogni caso la Regione, cui compete pertanto l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione, dei Documenti di Analisi di Rischio e dei Progetti di bonifica o di messa in sicurezza operativa.

3.2 Iter procedurale a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione

Per facilitare la conoscenza dei doveri e degli oneri di un proprietario, conduttore o gestore di un'area da bonificare, di seguito, viene ripercorso tutto l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente, a partire dal momento in cui si verifica una situazione di potenziale contaminazione, per arrivare sino alla certificazione di avvenuta bonifica, anche tramite la proposizione di appositi flow chart e di schemi di modellistica da utilizzare per le diverse comunicazioni da inoltrare agli Enti competenti.

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che indica, in forma sintetica, la sequenza di azioni da attuare a seguito del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, o della individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di inquinamento.



3.3 Comunicazione misure di prevenzione

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione agli Enti competenti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs.152/06 e ss.mm. e ii., secondo il Modello 1 di seguito riportato. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

3.4 Indagine preliminare

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Tutti i campioni prelevati nel corso delle indagini devono essere raccolti in duplice aliquota. Le seconde aliquote di campioni dovranno essere conservate a cura del soggetto dichiarante, al fine di rendere possibile, da parte degli Enti preposti al controllo, l'esecuzione di eventuali verifiche ritenute necessarie.

Al termine delle indagini possono verificarsi due situazioni:

a. le indagini preliminari danno esito negativo (non superamento delle CSC):

Il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona interessata dal fenomeno, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al punto precedente.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, e dovrà essere corredata almeno dalle seguenti dichiarazioni effettuate da parte del soggetto responsabile:

- che entro le 72 ore dal verificarsi dell'evento sono state effettuate tutte le indagini atte a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle

CSC di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 ess.mm. e ii. (per il suolo in funzione della specifica destinazione d'uso del sito);

- che entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento sono state adottate tutte le misure di prevenzione di cui all'art. 240 lettera i del D. Lgs.152/06 e ss.mm. e ii

- che non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario adottare le misure di riparazione o di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 lettere l ed m del D. Lgs.152/06 e ss. Mm. e ii.

- che l'indagine preliminare effettuata è rappresentativa dell'evento rispetto a: matrici ambientali interessate, ubicazione dei punti di indagine e dei punti di prelievo dei campioni, metodologie di indagine e campionamento adottate, parametri chimici ricercati e metodologie analitiche utilizzate;

- che l'evento in esame non comporta la presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento;

- che, in corrispondenza della zona direttamente interessata dall'evento potenzialmente inquinante, ovvero in corrispondenza delle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, non sono state superate nelle matrici ambientali le CSC dei potenziali contaminanti.

L'autocertificazione deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente;

- Elenco delle componenti ambientali interessate dalla potenziale contaminazione o dal pericolo di inquinamento;

- Descrizione delle misure di prevenzione adottate;

- Descrizione delle modalità di ripristino della zona interessata dall'evento;
- Cartografia con ubicazione delle indagini;
- Indicazione delle profondità di campionamento, stratigrafie degli eventuali sondaggi, descrizione della litologia rinvenuta e delle evidenze organolettiche di campo, sostanze chimiche ricercate in tutte le matrici ambientali, certificati analitici di un laboratorio accreditato;
- Report fotografico relativo allo stato dei luoghi al momento dell'evento, durante le misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione;
- Relazione su eventuali quantitativi di rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, destinazione, trasportatori, e tutte le relative autorizzazioni.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica e di controllo da parte della Provincia e dell'ARPAC, il termine di 15 gg. prescritto dalla norma statale può essere sospeso dagli Enti di controllo, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora gli stessi ravvisino la necessità di disporre di ulteriori riscontri analitici o di effettuare accertamenti in campo;

b. Le indagini preliminari danno esito positivo (superamento delle CSC):

Il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente ed anche al MATTM

se l'area ricade in un SIN, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, sulla base del Modello 1bis di seguito riportato.

Monografie Edil-lab/ Innovazione, Tecnologia e Ambiente/
Iter procedurale per la Bonifica. Indagine particolare sulle attività esistenti nei SIN

MODELLO 1BIS - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006

Modello di comunicazione da trasmettere, da parte del Responsabile dell'inquinamento, quando, effettuate le indagini preliminari nel sito oggetto di un evento in grado di contaminare o all'atto dell'individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, è stato accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). (Art. 242 – comma 3 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Destinatari: Regione, Provincia, Comune, Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC;
 (anche Ministero dell'Ambiente se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale)

Soggetto responsabile			
Data e ora in cui è stato constatato l'evento			
Denominazione del sito			
Indirizzo			n.civico
Comune, Provincia			CAP
Tavola CTR	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			

- Attività estrattiva
- Impianto trattamento rifiuti
- Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06
- Attività produttiva
 - attiva
 - dismessa
- Discarica
 - autorizzata
 - non autorizzata
- Stoccaggio o adduzione carburanti
- Attività agricola
- Sversamento accidentale
- Altro (specificare.....)

Descrizione sintetica dell'evento accaduto e dello stato dei luoghi:

Superficie dell'area interessata dall'evento (mq) _____

Descrizione delle misure di prevenzione / messa in sicurezza d'emergenza adottate/da adottare:

Comparti ambientali interessati _____

Parametri che hanno superato i valori di concentrazione soglia (CSC):

- Allegati:**
- 1 Relazione delle indagini preliminari eseguite con indicazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate.
 - 2 Cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento.
 - 3 Rapporti di prova delle analisi effettuate.

Data..... Firma.....

3.5 Presentazione del Piano di Caratterizzazione

Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto superamento delle CSC, il soggetto responsabile presenta al Comune, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio ed alla Regione (anche al MATTM se l'area ricade in un SIN) il Piano di caratterizzazione predisposto ai sensi dell'Allegato 2 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii..

Entro i trenta giorni successivi la Regione, oppure il MATTM se l'area ricade in un SIN, convocata la Conferenza di Servizi, autorizza il Piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione dell'autorità competente costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione.

3.6 Analisi di Rischio

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 242 del D. Lgs. n.152/2006 e s.s. mm. e i.i., i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli di cui all'allegato 1 alla parte IV Titolo V del D. Lgs. n.152/06 .

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione, o al MATTM se l'area ricade in un SIN, il Documento contenente i risultati dell'analisi di rischio.

La Conferenza di Servizi convocata dalla Regione o dal MATTM se l'area ricade in un SIN, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il Documento di analisi di rischio entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della Conferenza di Servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la Conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza dei Servizi, con l'approvazione del Documento dell'analisi di rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la Conferenza di Servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

3.7 Programma di Monitoraggio

Nel caso in cui, all'esito dell'approvazione del Documento di analisi di rischio, venga prescritto un programma di monitoraggio, il soggetto responsabile, entro i successivi

sessanta giorni invia alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a. i parametri da sottoporre a controllo;
- b. la frequenza e la durata del monitoraggio.

L' Autorità competente, sentite la Provincia e l'ARPAC, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l' Autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione , alla Provincia ,al Dipartimento dell'ARPAC competente e anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, inviando una Relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica.

3.8 Progetto di Bonifica

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, o al MATTM nel caso

l'area ricada in un SIN, nei successivi sei mesi dall'approvazione del Documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

La Regione, o il MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, acquisito il parere del Comune, della Provincia e dell'ARPAC, mediante apposita Conferenza di Servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il Progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la Regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi, il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione dell'Autorità competente sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore dell'Autorità competente per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili ai sensi delle normative comunitarie sono quelli riportati nell'Allegato 3 alla Parte quarta IV Titolo V del D. Lgs.n.152/06 e ss.mm. e ii..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, deve garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate e devono indicare se, all'atto della cessazione dell'attività, si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, o il MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di

approvazione del Progetto, assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

3.9 Certificazione di avvenuta bonifica

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia, mediante apposita certificazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAC.

La certificazione di completamento degli interventi di bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente.

Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

Il Comune indica, nel certificato di destinazione d'uso, il vincolo di destinazione relativo all'intervento di bonifica e/o all'analisi di rischio sito specifico.

4. RISCONTRO DI EVENTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.152/06

4.1 RISCHIO IMMEDIATO PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. e che si manifestino successivamente, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui al paragrafo 3 a partire dal punto 3.3.

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere .

La citata Ordinanza viene comunque notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del D.Lgs.152/06 e ss.mm. e ii.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione o dal MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN in danno al/ai responsabili.

5. ITER TECNICO - AMMINISTRATIVO PER AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI (ART. 249 D.LGS 152/2006)

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 mq si possono applicare le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii, come di seguito descritto:

5.1 Procedure amministrative

Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle CSC, il responsabile deve:

1. Dare comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Dipartimento provinciale competente dell' ARPAC ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC;
2. Adottare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari.

A seguito dell'adozione degli interventi di messa in sicurezza possono verificarsi i seguenti casi:

CASO 1 Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC : in questo caso, entro trenta giorni, il

soggetto responsabile provvederà ad aggiornare la comunicazione di cui al punto 1) con una relazione tecnico descrittiva degli interventi effettuati, corredata dell'autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, con annullamento della comunicazione di cui al punto 1).

CASO 2 Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati non sono stati sufficienti a riportare i valori di contaminazione al di sotto delle CSC e pertanto sono necessari interventi di bonifica: in questo caso il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:

a Procedere ad una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio.

b Effettuare un' analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e procedere ad una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR.

In entrambi i casi verrà presentato a Comune, Provincia, Regione, Dipartimento Provinciale di ARPAC competente per territorio ed anche MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, un unico progetto di bonifica che comprenderà:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:

a dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;

oppure

b dei risultati dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

A conclusione dell'esecuzione degli interventi di bonifica il soggetto responsabile dovrà notificare alle Autorità competenti la ultimazione degli interventi per la richiesta della relativa certificazione.

5.2 Procedure Tecniche e Operative

5.2.1 Attività di Messa in sicurezza d'urgenza

Le attività di messa in sicurezza d'urgenza vengono realizzate a partire dalla individuazione della sorgente di contaminazione, allo scopo di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate; tali attività possono essere sostitutive degli interventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventi effettuati non sussista più il superamento delle CSC.

Le attività di messa in sicurezza d'urgenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'intervento.

5.2.2 Caratterizzazione del sito

Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cui all'allegato 2 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.. In considerazione delle ridotte dimensioni dei siti oggetto della procedura semplificata, dovranno essere comunque eseguite almeno 3 perforazioni, da attrezzare eventualmente a piezometro qualora si supponga una contaminazione della falda.

Ad integrazione delle indagini dirette possono essere previste indagini indirette (rilievi geofisici, soil gas survey, ecc.) al fine di ottenere un quadro ambientale più esaustivo. Non è richiesta la elaborazione di un GIS/SIT.

5.2.3 Analisi di rischio sito-specifica

I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione del Modello Concettuale Definitivo; tale strumento sarà la base per la costruzione e la esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'Allegato 1 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii..

5.2.4 Bonifica

Ove dall'indagine di caratterizzazione e successivamente dall'analisi di rischio emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica del sito, gli stessi verranno realizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

La scelta della tecnologia da applicare al caso specifico di inquinamento deve scaturire da un processo decisionale nel quale devono essere presi in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli economici.

6. AREE VASTE

Tutti i siti precedentemente inclusi nel censimento del PRB 2005 sono stati trasmessi ai Comuni, per la effettuazione delle verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari.

Per quanto concerne i siti inseriti nel CSPC (**Concentrazioni dei siti di Contaminazione presunta**) e nel CSPC SIN, sulla base di considerazioni in ordine al potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente derivante dall'esistenza di interi porzioni di territorio interessati dalla presenza contemporanea e dalla stretta contiguità di più aree inquinate e/o potenzialmente inquinate, si è proceduto alla individuazione e perimetrazione delle cosiddette "Aree Vaste" sulle quali si ritiene assolutamente prioritario procedere ad avviare interventi di MISE, caratterizzazione e bonifica, in quanto dai dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più siti inquinati e/o potenzialmente inquinati.

Su tali aree, che necessitano in molti casi anche di interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE), è necessario procedere con la massima urgenza all'approfondimento delle conoscenze sulle cause e sulle reali dimensioni dell'inquinamento delle matrici ambientali, in termini qualitativi e quantitativi, al fine di addivenire ad una corretta definizione degli interventi di risanamento da realizzare, scongiurando il perpetrarsi di danni all'ambiente ed i possibili effetti negativi sulla salute umana.

La individuazione delle aree vaste presenta peraltro una serie di vantaggi da un punto di vista tecnico, economico ed amministrativo:

- consente di programmare gli interventi di caratterizzazione e bonifica in chiave sistemica, grazie ad una visione unitaria e non frammentata dei fenomeni di inquinamento presenti, di stabilire rapporti reciproci tra le diverse fonti di contaminazione, di individuare eventuali effetti incrociati, di verificare gli effetti dell'inquinamento indotto su aree adiacenti, molto spesso peraltro utilizzate a scopi agricoli;
- comporta un risparmio di risorse rispetto a quelle che sarebbero necessarie per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di ciascuno dei singoli siti componenti;
- consente uno snellimento dell'iter amministrativo ed una ottimizzazione dei tempi, evitando ad esempio la moltiplicazione delle procedure per l'approvazione di singoli piani e progetti.

Sulla base dei criteri sopra riportati, all'interno del presente Piano sono state individuate n. 7 Aree Vaste, di seguito elencate:

1. Area Vasta Masseria del Pozzo – Schiavi, nel Comune di Giugliano in Campania
2. Area Vasta Lo Uttaro, nel Comune di Caserta
3. Area Vasta Maruzzella, nei Comuni di San Tammaro e Santa Maria La Fossa
4. Area Vasta Bortolotto, nel Comune di Castel Volturno
5. Area Vasta Pianura, nei Comuni di Napoli e Pozzuoli.
6. Area Vasta Regi Lagni

7. Area Vasta Fiume Sarno

Per ciascuna di esse nel PRB sono presenti delle schede nelle quali sono riportati i dati identificativi del sito, la cartografia con la sua ubicazione, la descrizione dei siti componenti l'area, una sintesi delle indagini pregresse disponibili, lo stato attuale delle attività e gli interventi da attuare.

Nella previsione degli interventi da attuare si è scelto di fare riferimento a quelli che vengono immediatamente a valle rispetto alla situazione attuale.

All'infuori dell' Area Vasta di Pianura, il cui perimetro coincide con quello dell' omonimo SIN, e dell' Area Vasta del Fiume Sarno, tutte le altre aree individuate ricadono all'interno del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano.

7. I SITI DI INTERESSE NAZIONALE IN CAMPANIA

7.1 Premessa normativa

Ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n.152/06, i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
- la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- gli interventi da attuare devono riguardare i siti compresi nel territorio di più regioni.

Nella Regione Campania, a partire dal 1998, con diversi provvedimenti normativi, sono stati individuati sei interventi di interesse nazionale:

1. Napoli Orientale
2. Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano;
3. Napoli-Bagnoli Coroglio;
4. Aree del Litorale Vesuviano;
5. Bacino idrografico del fiume Sarno;
6. Pianura.

La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentito il Ministero delle Attività Produttive; il MATTM può avvalersi anche dell'ISPRA (ex APAT), delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) e dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché di altri soggetti qualificati pubblici e/o privati.


Sulla base dei Decreti di perimetrazione provvisoria, all'interno del perimetro di un SIN si ritiene che tutta la superficie, a prescindere dal superamento delle CSC nelle singole aree, sia potenzialmente contaminata, e come tale, soggetta a caratterizzazione.

Tuttavia, nei casi in cui la superficie perimetrata sia particolarmente estesa, nei decreti di perimetrazione provvisoria è previsto un successivo intervento di sub-perimetrazione, consistente nella individuazione, all'interno del SIN, di tutti i siti definibili come potenzialmente inquinati ai sensi del DM 16.05.89 e ss.mm.ii..

Napoli Orientale

Il Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”, individuato con la legge 426/98, è stato successivamente perimetrato con Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 del Sindaco di Napoli, nelle funzioni di Commissario Delegato per gli interventi di cui alle Ordinanze del Ministero dell’Interno n°2509/97 e successive, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.

Nella seguente figura è rappresentato il perimetro del SIN di “ Napoli Orientale”.




Perimetrazione SIN “Napoli Orientale”

Il SIN, che occupa un territorio di circa 830 ettari in cui sono comprese circa 500 aziende piccole, medie e grandi, aziende dismesse, aree residenziali, strutture ad usi sociali ed appezzamenti agricoli, può essere suddiviso in quattro grandi sub-aree:

1. polo petrolifero di circa 345 ha, in cui sono localizzate le principali aziende del petrolchimico, le grandi industrie meccaniche e di mezzi di trasporto;
2. zona Gianturco di circa 175 ha, in cui sono localizzate molte attività manifatturiere e di commercio all'ingrosso;
3. zona Pazzigno di circa 200 ha, in cui sono localizzate aziende di piccole dimensioni;
4. fascia litoranea del quartiere di San Giovanni di circa 100 ha, comprendente l'area marina antistante nel limite di 3000 metri dalla linea di costa e comunque entro la batimetria dei 50 metri, in cui sono ubicati grandi insediamenti dismessi, la centrale Termoelettrica di Vigliena e il depuratore di San Giovanni.

Il censimento delle aree ricomprese nel perimetro del SIN, è stato effettuato dall'ARPAC nel 2003 e successivamente aggiornato nel 2006 e nel 2008.

Lo stato del censimento a maggio 2008 è riportato nella figura.



Stato Censimento Maggio 2008

Ad eccezione del 13% di superficie interessato da strade e ferrovie (pari a circa 1.098.939 mq), le aree che risultano ancora non censite costituiscono solo il 2% (pari a 158.966 mq) dell'intero territorio di "Napoli Orientale"; queste ultime, occupate principalmente da aree dismesse, sono risultate inaccessibili e, pertanto, non è stato possibile identificarne la proprietà.

Ai fini del censimento le aree interne al perimetro del SIN sono state suddivise nelle seguenti tipologie:

Aree private

comprendono principalmente aree industriali/artigianali, attive o dismesse, che possono essere, o per le attività pregresse o per quelle in atto, potenziali fonti di inquinamento diretto, ma anche aree sulle quali attualmente vengono svolte attività del terziario, ma

che possono essere oggetto di inquinamento indotto ovvero possono aver cambiato funzione senza aver subito alcun intervento di bonifica.

Tali aree, pari a circa 5.159.000 mq e relative al censimento di 428 siti, rappresentano il 63% dell'intera superficie del SIN "Napoli Orientale", distribuito in attività dismesse per il 14,6%, in attività produttive per il 26,5%, in deposito per il 26,3%, in strutture ferroviarie per lo 0,8%, in RIR per il 27,8%, in Punti Vendita Carburante (PVC) per l'1,5% e il restante 0,6% rappresenta quella aree private non note.

Aree pubbliche


comprendono prevalentemente aree il cui utilizzo attuale non è in genere fonte di inquinamento diretto ma che, come nel caso precedente, possono essere oggetto di inquinamento indotto o possono aver cambiato destinazione d'uso senza aver subito alcun intervento di bonifica.

Aree residenziali ad usi sociali ed agricoli

comprendono aree che non sono al momento oggetto di attività inquinanti, ma che possono però essere oggetto di inquinamento indotto o possono aver cambiato destinazione d'uso senza aver subito alcun intervento di bonifica. Tali aree, pari a circa 1.053.000 mq e relative al censimento di 276 siti, rappresentano il 13% dell'intera superficie del SIN "Napoli Orientale", distribuito

in aree residenziali per il 7%, in aree agricole per il 5% ed in aree sociali per l'1%.

In Figura di seguito è riportata la rappresentazione cartografica delle aree censite.



Censimento SIN “Napoli Orientale” – 2008

7.1.1 Iter Procedurale semplificato

Nelle aree private gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dai soggetti obbligati, in quanto responsabili della contaminazione delle stesse. I soggetti obbligati devono:

- a Definire il Piano di caratterizzazione;
- b Inviare il Piano di caratterizzazione al Ministero dell’Ambiente;
- c Procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda decorsi 10 giorni dall’invio del Piano al Ministero dell’Ambiente;

- d Completare la caratterizzazione entro 100 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente;
- e Comunicare all'ARPAC con un preavviso di giorni 10, il calendario delle attività di caratterizzazione e i laboratori – accreditati SINAL – scelti per le indagini;
- f Trasmettere all'ARPAC i risultati della caratterizzazione entro 10 giorni dal completamento delle analisi;
- g Presentare i risultati della caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente, per l'approvazione, entro 10 giorni dalla validazione dell'ARPAC.

Il Ministero dell'Ambiente certifica - mediante Decreto Direttoriale - la restituzione agli usi legittimi delle aree, nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i suoli presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti dalla norma, in funzione dell'uso che si intende dare all'area;
- la falda presenti livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D. Lgs n. 152/06.

Sono fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale definiti da ARPA Campania/APAT.

Nel caso di suoli e/o di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato presenta al Ministero dell'Ambiente il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli entro 60 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione. Lo stesso progetto dovrà assicurare che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV_TWA. Con la sottoscrizione del Protocollo da parte del soggetto obbligato, la Pubblica Amministrazione ha l'impegno di procedere alla messa

in sicurezza e bonifica delle acque di falda inquinate, per cui il soggetto obbligato non deve presentare alcuna MISE.

Il rilascio del Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, emesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, è subordinato alla consegna della fideiussione a garanzia della corretta esecuzione del progetto medesimo.

Il soggetto, ai fini del riutilizzo dell'area, presenta al Comune di Napoli:

- a) il Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica rilasciato;
- b) il Progetto preliminare di utilizzazione dell'area;
- c) l'analisi di rischio sito specifica, che consenta di valutare i risultati previsti con le attività di bonifica;
- d) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione alla definizione del progetto preliminare di cui alla lettera b).

Il Comune di Napoli, sentito l'ARPAC, approva l'analisi di rischio sito specifica e fissa le condizioni e le limitazioni al fine di garantire, in pendenza del completamento degli interventi di bonifica, che non ci siano rischi per la salute dei lavoratori, che non si creino ostacoli per la bonifica ed, in generale, non si creino pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

7.2 Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano


Il SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” è stato individuato tra i primi interventi di bonifica di Interesse Nazionale dalla legge 426/98. La perimetrazione provvisoria è stata effettuata dal Ministero dell’Ambiente con il D.M. 10 gennaio 2000 e comprendeva il territorio di 59 Comuni delle Province di Napoli e Caserta, compresa la fascia marina antistante per 3000 m.

Successivamente la perimetrazione provvisoria è stata ampliata, prima con il Decreto Ministeriale 8 marzo 2001, che ha esteso gli ambiti interessati ad altri 2 comuni, Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna, e da ultimo con il D.M. 31 gennaio 2006 che ha disposto l’inserimento di ulteriori 16 comuni dell’area nolana.

Nella figura successiva si riporta la perimetrazione provvisoria del SIN evidenziando la successione dei tre Decreti Ministeriali.

L’articolo 4 del D.M. 10 gennaio 2000 prevedeva che il Presidente della Regione Campania individuasse, all’interno del perimetro provvisorio del SIN, i siti potenzialmente inquinati. Tale previsione è giustificata dalla vastità dell’area perimetrata ed ha lo scopo di identificare, all’interno di un perimetro provvisorio molto esteso, soltanto i siti che possono essere definiti potenzialmente inquinati, escludendo così vaste porzioni di territorio dall’obbligo di procedere alla caratterizzazione, infatti:

1. nel 2005, ha portato al completamento della subperimetrazione dei primi 60 comuni;
2. nel 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 31 gennaio 2006, ha completato l’intervento precedente con la sub-perimetrazione degli ulteriori 16 comuni.




Evoluzione della perimetrazione provvisoria del SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano

Ai fini della sub-perimetrazione, le aree potenzialmente inquinate sono state raggruppate nelle seguenti tipologie:

- *Aree interessate da attività produttive* con cicli di produzione che generano rifiuti pericolosi o che utilizzano materie prime pericolose, comprese quelle indicate come “aree interne ai luoghi di produzione dei rifiuti”;

- *Aree interessate da attività produttive dismesse:* comprendono sia quelle aree attualmente non più utilizzate, che spesso versano in condizioni di estremo degrado, sia quelle aree che sono state già in parte o in toto riconvertite ad altri usi, diversi da quelli industriali, ma sulle quali non risultano essere stati eseguiti interventi di caratterizzazione e risanamento;
- *Aree interessate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante;*
- *Aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi;*
- *Aree interessate da attività di trattamento/recupero rifiuti;*
- *Aree oggetto di sversamenti accidentali;*
- *Aree interessate da attività minerarie dismesse:* comprendono cave abbandonate per le quali vi è il sospetto o la certezza che nel tempo si siano verificati riempimenti illeciti di rifiuti;
- *Aree interessate da presenza di rifiuti:* discariche comunali, discariche consortili, discariche private e siti di stoccaggio provvisorio di RRSSUU;
- *Aree interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali pericolosi;*
- *Aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti e da ruscellamento di acque contaminate.*

La sub-perimetrazione ha portato in totale al censimento di n.1777 siti, suddivisi in percentuale per ciascuna tipologia come riportato nella seguente figura.



Siti potenzialmente inquinati da attività/eventi

7.3 Aree del Litorale Vesuviano


Il SIN “Aree del Litorale Vesuviano” è stato individuato tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale dalla Legge n.179 del 31 luglio 2002 ed è stato successivamente perimetrato con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2004. La perimetrazione provvisoria del SIN, riportata in Figura 6.8, interessa, in toto o in parte, il territorio di 11 Comuni, nonché l’area marina antistante per un’estensione di 3 Km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri. Anche per il SIN Aree del Litorale Vesuviano il

decreto di perimetrazione provvisoria demandava al Commissario Delegato Presidente della Regione il compito di procedere ad effettuare un intervento di sub-perimetrazione.



Perimetrazione SIN “Aree del Litorale Vesuviano”

Tale intervento, realizzato da ARPAC nel 2006, è stato condotto in maniera del tutto analoga a quanto descritto per il SIN Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano ed ha portato alla identificazione di complessivi n.365 siti, la cui suddivisione in percentuale per tipologia è riportata rispettivamente nella seguente figura.



Siti potenzialmente inquinati da attività/eventi

7.4 Bagnoli - Coroglio

Il sito, collocato nella zona occidentale della città di Napoli, dalla parte opposta a quella di Napoli Orientale, è stato identificato con la Legge 388/00 e successivamente perimetrato con D.M. 31 agosto 2001.

Il SIN, riportato nella successiva figura, coincide con il territorio napoletano di Agnano e Bagnoli, con esclusione dell'abitato di Fuorigrotta, della Mostra d'Oltremare e dell'Università di Monte S. Angelo e si estende, su di una superficie di 9.948.958 mq, dalla linea di costa sud-occidentale del golfo di Pozzuoli ai rilievi settentrionali di Astroni e Soccavo.

Internamente all'area perimetrata si individuano in prima approssimazione zone che, in funzione delle possibili fonti di inquinamento, sono riconducibili a quattro tipologie:

1. siti industriali dismessi

- aree "ex Ilva" ed "ex Eternit"
- stabilimento "Federconsorzi" (attualmente sede della Fondazione ITIS "Città della Scienza")
- ex Cementir

2. spiagge e fondali marini;

3. basi militari, tra cui si evidenziano

- caserma Cesare Battisti di superficie pari a circa 115.116 mq
- arsenale Militare di superficie pari a circa 157.315 mq
- ex collegio Ciano, attuale sede NATO, di superficie pari a circa 197.518 mq

4. conca di Agnano, comprese le omonime Terme.

Inoltre nel SIN sono presenti l'ex Discarica Italsider di superficie pari a circa 48.422 mq ed il Deposito ANM di superficie pari a circa 24.045 mq.



Perimetrazione SIN “Bagnoli Coroglio”

Nel marzo del 2004, il Commissariato di Governo ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il documento “Censimento delle ditte operanti nel Sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio” nel quale risultano censite le seguenti

12 Aziende: Cementir, I.D.I.S. Fond. Città della Scienza, Ferrovie dello Stato, A.N.M. Azienda Napoletana Mobilità, Terme di Agnano S.p.A., Ippodromi e Città S.p.A., Discarica Loc. Cavone degli Sbirri, La Rocca Autodemolizioni, Avicoltura, Parteno Signal, Area Poligoni, Enel .


Per questa ragione, nel CSPC SIN, per questo sito, sono state inserite solo le aree sopra citate, unitamente a pochi altri siti per i quali risultano comunque avviate le procedure.

7.5 Bacino idrografico del fiume Sarno

Il sito di interesse nazionale “Bacino Idrografico del Fiume Sarno” è stato individuato tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale con la Legge 266/05, mentre la perimetrazione provvisoria, riportata in figura, è stata effettuata con D.M. 11 agosto 2006 e comprende, in toto o in parte, il territorio di n. 39 Comuni, ricadenti nelle Province di Napoli, Salerno ed Avellino.

Come per i SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” e “Aree del Litorale Vesuviano”, anche per il “Bacino Idrografico del Sarno” nel decreto di perimetrazione provvisoria è stato un previsto un intervento di sub-perimetrazione.

Per questa ragione, nel CSPC SIN, per questo sito al momento sono state inserite solo le aree per le quali esiste una documentazione specifica attestante una situazione di potenziale contaminazione ovvero il superamento delle CSC, ovvero l’avvio dell’ iter procedurale di cui all’art.242 del D.Lgs. n.152/06, oltre ai siti già presenti nel PRB edizione 2005.



Perimetrazione SIN “Bacino Idrografico del fiume Sarno”

7.6 Pianura

Il Sito di Interesse Nazionale “Pianura”, riportato successivamente, individuato e perimetrato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con


Decreto Ministeriale prot. n. 4458/QdV/M/DI/B del 11.04.2008, è relativo ad una vasta area ubicata nell'estrema periferia nord-ovest del Comune di Napoli ed a nord-est di quello di Pozzuoli.

L'area perimetrata, che si estende su una superficie complessiva di circa 156 ettari nei territori dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, raggruppa due sub-aree, la prima, posizionata nel settore occidentale, occupa una superficie complessiva di circa 142 ettari ed è caratterizzata da cavità createsi a seguito dell'estrazione di pozzolana adibite a discarica.

La seconda area, posizionata a nord-est del SIN e di superficie complessiva pari a circa 14 ha, è contraddistinta a monte da un'ex cava di pozzolana ed a valle da una depressione artificiale parzialmente riempita da materiali non controllati.

Nel dettaglio le aree ricomprese all'interno del perimetro provvisorio sono le seguenti:

1. Ex Discarica DI.FRA.BI.;
2. Ex Discarica comunale ante DPR 915/84;
3. Discarica abusiva in Località Caselle Pisani;
4. Discarica ex Citet;
5. Comprensorio Località Spadari.




Perimetrazione SIN "Pianura"

7.7 Contenuto del Censimento dei siti potenzialmente contaminati di interesse nazionale (CSPC SIN)

Nel CSPC SIN sono stati inclusi tutti i siti censiti o sub perimetrali ricadenti nel perimetro provvisorio dei siti di interesse nazionale, per i quali non risultano ancora essere stati avviati gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa.


Costituiscono oggetto del CSPC SIN:

- tutte le aree ad oggi censite comprese nella perimetrazione del SIN di Napoli Orientale;
- le aree ricadenti nel SIN Bagnoli Coroglio di cui al Documento del Commissario di Governo “Censimento delle ditte operanti nel Sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio” , nonché le ulteriori aree per le quali è presente una documentazione che attesti una situazione di contaminazione potenziale/accertata;
- tutte le aree ad oggi censite comprese nella perimetrazione del SIN di Pianura;
- tutte le aree sub-perimetrate del SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano;
- tutte le aree sub-perimetrate del SIN Litorale Aree del Litorale Vesuviano.
- In attesa della conclusione dell’intervento di sub-perimetrazione, alcune aree ricadenti nel perimetro provvisorio del SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno, già presenti nel PRB 2005 o per le quali è presente una documentazione che attesti una situazione di contaminazione potenziale/accertata;
- tutte le aree marino-costiere (arenili e fondali) antistanti il perimetro dei SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, Napoli Orientale, Bagnoli Coroglio, Aree del Litorale Vesuviano, fino a 3000 m dalla costa;



CSPC SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano"

- le aree, censite nel corso della redazione del presente PRB, in seguito ad eventi documentati di incidenti o a cattiva gestione del sito.



CSPC SIN "Aree del Litorale Vesuviano"

7.8 Fonti informative

Le fonti informative per il CSPC SIN sono state:

- PRB marzo 2005;
- Documenti finali sub-perimetrazione SIN Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano;
- Documento finale sub-perimetrazione SIN Aree del Litorale Vesuviano;
- Censimento di Napoli Orientale;
- Decreto di perimetrazione provvisoria del SIN Pianura;
- Decreto di perimetrazione provvisoria di Bagnoli-Coroglio;
- Censimento delle ditte operanti nel Sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;
- Documentazione pervenuta in ARPAC e/o in possesso di altri Enti;
- Eventuali aggiornamenti pervenuti da parte dei Comuni, delle Province e della Regione, a seguito di specifica richiesta di ARPAC, in occasione dell'aggiornamento del presente Piano.

8. NORMATIVA NAZIONALE

La storia del quadro normativo italiano in materia di gestione dei siti contaminati viene di seguito sinteticamente riportata:

- **Legge 441/87**: “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”, affidava alle Regioni il compito di predisporre i Piani di Bonifica delle aree inquinate, individuando i siti da bonificare, le loro caratteristiche, le priorità degli interventi di bonifica, le modalità di intervento e la stima degli oneri finanziari (abrogata dal D.Lgs. n.22/97 per gli aspetti connessi alla bonifica dei siti inquinati).
- **D.M. 16 maggio 1989**: è il Regolamento di attuazione della Legge 441/87 e stabilisce i criteri e le linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, sulla base di un censimento dei siti potenzialmente inquinati.
- **D.Lgs. n.22/97**: “Recepimento delle Direttive 91/156/CE sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi”, che all’art.17 affrontava per la prima volta in maniera organica il problema della gestione dei siti contaminati. Nel sancire definitivamente il principio “chi inquina paga”, l’art.17 definiva il quadro generale delle procedure e delle competenze, anche relativamente ai siti di interesse nazionale e definiva altresì i contenuti dell’anagrafe, demandando alla emanazione di un Decreto Ministeriale successivo la definizione del Regolamento di attuazione. Il medesimo art.17 stabiliva che i censimenti di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 16 maggio 1989, fossero estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,

raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il D.Lgs. n.22/97 è stato abrogato dal D.Lgs. n.152/06.

• **Legge 9 dicembre 1998, n.426:** "Nuovi interventi in campo ambientale" con la quale venivano stanziare risorse al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, per il cui utilizzo era demandata al Ministero dell'Ambiente l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati che individuasse gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il comma 4 dell'art.1 della Legge individuava i primi interventi di interesse nazionale, i cui ambiti dovevano essere perimetrati dal Ministero dell'Ambiente, sentiti i Comuni interessati.

• **D.M. 471/99:** "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni". Il regolamento a tal fine disciplinava:

- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
- le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti;

- i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
- il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione;
- i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.

Erano esclusi dal campo di applicazione del D.M. 471/99 l'abbandono di rifiuti e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. L'applicazione della norma era altresì esclusa, limitatamente ai soli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nei casi in cui la vigilanza ed il controllo sugli impianti produttivi e di gestione dei rifiuti nonché l'adozione delle misure necessarie per prevenire i rischi e limitare le conseguenze di incidenti a tutela dell'ambiente e della salute umana fossero disciplinate da disposizioni speciali. Il D.M. 471/99 è stato abrogato dal D.Lgs. n.152/06.

• **Legge 23 Dicembre 2000 n.388:** (Legge finanziaria 2001) prevedeva che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, fossero introitate nel bilancio statale per essere assegnate ad un fondo di rotazione finalizzato al finanziamento di interventi di bonifica ed in particolare:

- interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

- interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
- interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.426.

La stessa legge forniva una definizione del termine “costi sopportabili” per gli interventi di bonifica facendo riferimento a quelli che: "con riferimento ad impianti in esercizio, non comportino un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione".

• **D.M. 468/2001:** “ Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” approva ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, e provvede, tra l'altro, all'individuazione degli interventi prioritari, alla determinazione dei criteri per l'individuazione degli stessi, per l'erogazione dei finanziamenti e per il monitoraggio sulla attuazione degli interventi.

• **Legge 23 Marzo 2001 n.93:** “Disposizioni in campo ambientale” sancisce che, nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto, può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

• **Legge 31 Luglio 2002 n.179:** “Disposizioni in materia ambientale” individua ulteriori interventi di interesse nazionale. La legge inoltre introduce la possibilità di fare ricorso ad una procedura alternativa rispetto a quella prevista dal DM 468/01 per l’attuazione degli interventi nei siti di interesse nazionale. La procedura prevede che, in caso di inerzia dei soggetti obbligati, perdurante anche a seguito di diffida, il MATTM possa individuare, tramite procedure di evidenza pubblica, il soggetto cui affidare in concessione le attività di bonifica e riqualificazione delle aree industriali interessate dagli interventi. Le procedure di evidenza pubblica comportano la valutazione di progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti.

• **D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.:** “Norme in materia ambientale” abrogativo sia del D.Lgs. n.22/97, sia del D.M. 471/99. Nell’articolato della Parte IV Titolo V e nei relativi allegati tecnici viene disciplinata la gestione dei siti contaminati tramite la definizione delle competenze, delle procedure, dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. Restano esclusi dal campo di applicazione del Titolo V del D.Lgs. n.152/06 l’abbandono di rifiuti, analogamente a quanto già previsto dal D.M. 471/99, e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, la cui disciplina è demandata alle Regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti di interesse nazionale.

Per quanto riguarda i Piani Regionali di Bonifica (PRB), il D.Lgs. n.152/2006 prevede, all'art. 199 della Parte IV, che essi siano parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che deve essere approvato o adeguato dalle Regioni entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto stesso. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che il PRB definisca:

- l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio, elaborato dall'APAT (attuale ISPRA);
- l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- le modalità di interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti;
- la stima degli oneri finanziari;
- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

L'art. 251 del D.Lgs. n.152/06 prevede che le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, ora confluita nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

- gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'art. 242.

Strettamente collegata alla disciplina del Titolo V è quella del Titolo VI del D.Lgs. n.152/06, che detta le norme in materia di danno ambientale, individuando nel Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'unica autorità competente in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali, attribuendogli altresì l'esclusività della titolarità dell'azione di risarcimento del danno innanzi all'Autorità Giudiziaria. Alle Regioni, gli Enti Locali e gli altri soggetti di diritto pubblico ritenuti idonei, la norma attribuisce solo un ruolo di collaborazione nello svolgimento dell'azione ministeriale.

- **D.M. 308/2006:** Regolamento recante le integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.468/2001, in cui vengono ripartite nuove risorse finanziarie per la copertura del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e vengono ridefiniti i criteri per il finanziamento.

Per quanto concerne il concorso pubblico nella realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, già disciplinato dall' art. 5 del D.M. 468/01, il D.M. 308/2006 inserisce tra i soggetti beneficiari anche le pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione né delle attività potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'Ambiente 16

maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della Pubblica Amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla Regione interessata dal programma nazionale di bonifica".

• **D.M. 7 novembre 2008**: "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

• **D.M. 4 agosto 2010**: Modifica della tabella A2, dell'allegato A del Decreto Ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale.

Relativamente ai Siti di Interesse Nazionale, i provvedimenti normativi con cui sono stati individuati i siti presenti nella nostra Regione sono di seguito riportati:

- Legge 426/98: SIN "Napoli Orientale"; SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano";
- Legge 388/00: SIN "Napoli-Bagnoli Coroglio";
- Legge 179/02: SIN "Aree del Litorale Vesuviano";
- Legge 266/05: SIN "Bacino idrografico del fiume Sarno";
- D.M. 11.04.2008: SIN "Pianura";

le cui perimetrazioni provvisorie sono state effettuate con i seguenti atti:

- Napoli Orientale – Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 emanata, in deroga alla normativa vigente, dal Sindaco di Napoli quale Commissario Delegato;
- Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano – D.M. 10 gennaio 2000, D.M. 8 marzo 2001, D.M. 31 gennaio 2006;
- Napoli-Bagnoli Coroglio – D.M. 31 agosto 2001;
- Aree del Litorale Vesuviano – D.M. 27 dicembre 2004;
- Bacino idrografico del fiume Sarno – D.M. 11 agosto 2006;
- Pianura – D.M. 11 aprile 2008.

9. NORMATIVA REGIONALE

- **Legge Regionale n.10 del 10 febbraio 1993:** “Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”, prevedeva all’art.14 che la Regione procedesse alla predisposizione del Piano di Bonifica delle aree inquinate e degradate in attuazione dell’art. 5 della Legge 441/87.

Nel 1997 la Regione si è dotata del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti, predisposto dal

Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il 14 luglio 1997, nel quale sono state fornite anche indicazioni per quanto attiene la bonifica dei siti inquinati, prevedendo di avviare un’ attività di indagine puntuale al fine di individuare i siti oggetto di bonifica con un ordine di priorità, e di redigere un Piano ai sensi del D.M. n. 185 del 16 maggio 1989. Inoltre, nella parte dodicesima, (Il recupero delle cave dismesse e la bonifica dei siti inquinati - Previsioni di Piano), oltre alle disposizioni sul ripristino ambientale delle cave dismesse e al recupero dei siti inquinati, era stato previsto di avviare il Piano di Bonifica delle aree contaminate al fine di fornire “un’idonea situazione - quadro aggiornata in merito alla localizzazione e alla situazione di alterazione ambientale delle aree degradate regionali”.

Con O.P.C.M. n. 3100 del 22 dicembre 2000, il Ministro dell’Interno, delegato al coordinamento della Protezione Civile, ha disposto che il Commissario Delegato – Presidente della Regione Campania potesse rimodulare ed aggiornare, anche per

stralci, il Piano di Gestione dei Rifiuti, in conformità ai principi di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il Commissario ha quindi elaborato ed approvato prima con Ordinanza n. 434 del 14 settembre 2001, il Piano per i Rifiuti Speciali, in ottemperanza della normativa allora vigente (D.Lgs. n.22/97) e successivamente, con Ordinanza n. 417 del 31 dicembre 2002, il Piano di Bonifica delle aree inquinate - 1° Stralcio, limitatamente alle discariche comunali.

Nel Marzo 2005 si è pervenuti alla redazione, ai sensi del D.Lgs. n.22/97, del D.M. 16 Maggio 1989 e del D.M. 471/99, del Piano Regionale di Bonifica, approvato in via definitiva con Ordinanza Commissariale n.49 del 01.04.05 e successivamente con Deliberazione di G.R. n.711 del 13.06.05, pubblicato sul BURC N. Speciale del 09.09.05.

• **Legge Regionale n.4 del 28 Marzo 2007 e s.m.i:** “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” integrata e modificata alla Legge Regionale n. 4 del 2008, stabilisce, all’art.12, che il piano regionale di bonifica individui:

- i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
- le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
- l’ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;

- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- la stima degli oneri finanziari.

Stabilisce altresì che in attesa del Piano Regionale delle Bonifiche e comunque entro 45gg la Regione, avrebbe dovuto adottare ed attuare:

- un piano straordinario e prioritario per individuare, attraverso nuove tecnologie, discariche abusive, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali;
- un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, di Acerra, dell'Agro Nolano-Mariglianese, di quelli allocati nel Comune di Napoli (Municipalità di Pianura) e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Caserta, S. Maria La Fossa, Villa Literno e nella zona dei Regi Lagni, nonché negli altri Comuni sedi di discariche e di siti di compostaggio di rifiuti. Per tale intervento è previsto il compimento, nell'arco del triennio 2008-2011, utilizzando a tal fine, in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalità;
- accordi di programma con le amministrazioni locali per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati identificati dai Commissari Straordinari del Governo per l'Emergenza Rifiuti.”

La medesima legge prevede che la Regione possa concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.

ALLEGATO A

CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE

PREMESSA

Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri.

CRITERI GENERALI

Il principio che guida gli interventi si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative da seguire nel caso di superamento delle CSC nei casi di cui al punto precedente.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito con le seguenti modalità:

1. Comunicazione a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC;

2.

-1° caso

Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sarà aggiornata, entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione.

- 2° caso

Qualora invece oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:

a) Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio).

b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1.

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:

a) dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
oppure

b) dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

- 3° caso

Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle autorità competenti entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

- 1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
- 2) gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
- 3) la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

Indirizzi di invio delle comunicazioni

Prefettura di Napoli → Alla C.A. del Prefetto;

Città metropolitana di Napoli → Alla C.A. del Dirigente della Direzione Tutela del suolo
Bonifica siti

Regione Campania → Alla C.A. del Dirigente della Direzione Generale per l’Ambiente e
l’Ecosistema DG05

Comune → Alla C.A. del Dirigente dell’Ufficio Ambiente-Bonifiche

ALLEGATO B

INDICE TIPO DI UN PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

- 1 Introduzione e sintesi del piano
 - 1.1 Introduzione
 - 1.2 Sintesi del piano
- 2 Raccolta e sistematizzazione dati esistenti
 - 2.1 Localizzazione
 - 2.2 Storia societaria
 - 2.3 Ciclo produttivo
 - 2.4 Descrizione dello stabilimento
 - 2.4.1 Movimentazione e stoccaggio materiali
 - 2.4.1.1 Serbatoi interrati
 - 2.4.1.2 Serbatoi fuori terra
 - 2.4.1.3 Stoccaggio fusti
 - 2.4.2 Approvvigionamento idrico
 - 2.4.3 Reti sotterranee
 - 2.4.4 Acque reflue
 - 2.4.5 Materiali contenenti amianto
 - 2.4.6 PCB
 - 2.5 Destinazione d'uso
- 3 Caratterizzazione del sito

- 3.1 Assetto geologico e idrogeologico
- 3.2 Aree di potenziale interesse ai fini della caratterizzazione
- 3.3 Azioni di messa in sicurezza effettuate
- 3.4 Azioni di messa in sicurezza da effettuare
- 3.5 Modello concettuale
- 4 Attività propedeutiche alla caratterizzazione
 - 4.1 Piano di gestione e smaltimento dell'amianto
- 5 Piano d'investigazione
 - 5.1 Lavori preliminari
 - 5.2 Verifica della presenza di sottoservizi
 - 5.3 Sondaggi
 - 5.4 Pozzi di monitoraggio della falda superficiale
 - 5.5 Pozzo di monitoraggio profondo
 - 5.6 Rilievo topografico
 - 5.7 Prelievo, conservazione e gestione dei campioni
 - 5.7.1 Prelievo di campioni di terreno
 - 5.7.2 Prelievo di campioni d'acqua
 - 5.8 Rilievi e analisi di campo
 - 5.9 Analisi chimiche
 - 5.9.1 Analisi sui campioni di suolo
 - 5.9.2 Analisi sui campioni d'acqua di falda
 - 5.10 Campioni di controllo

- 5.11 Analisi granulometriche
- 5.12 Ispezione con telecamera sommersa
- 5.13 Relazione tecnica descrittiva
- 6 Bibliografia

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil-lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil-lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotta nell'ambito del Progetto Edil-lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 381 5



9 788886 983815